



# CITTA' DI LEGNAGO

UFFICIO: SERVIZIO INFORMATICO

N.42 del 01 SETTORE del 18/01/2022

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DI BASE ED AVANZATA SU HYPERVISOR, SERVER, FISICI, CLOUD E VIRTUALI, NAS ED APPARATI DI RETE. ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ANNO 2022.**

Vista la proposta del responsabile dell'istruttoria, Dott. Luigi De Ciuceis, che attesta il regolare svolgimento della stessa e dichiara, ai sensi dell'art. 6-bis della legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del Comune di Legnago, che non sussiste in capo al sottoscritto alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura non patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento.

### IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale del 17 febbraio 2021, n. 111/3°, con la quale è stata affidata (R.D.O) tramite il mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A) il servizio di assistenza e manutenzione con confronto concorrenziale per l'affidamento, previa consultazione degli operatori economici presenti nel mercato elettronico, per la fornitura del "**SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DI BASE ED AVANZATA SU HYPERVISOR, SERVER, FISICI, CLOUD E VIRTUALI, NAS ED APPARATI DI RETE**";

Atteso che l'Ente in tale atto si è riservato il diritto di opzione per affidare il servizio per un ulteriore anno e comunque fino all'importo massimo di 39.000 euro;

Dato atto che il servizio in oggetto è indifferibile per la necessità di presidiare costantemente l'attività sistemistica di base e avanzata dei server e di tutti gli apparati di rete in oggetto indicati.

Considerato che il contratto stipulato nell'anno 2021 è in corso e scade il 31 gennaio 2022;

Vista l'offerta della Ditta Sinac Informatica s.a.s., prot. n. 2284 del 14/01/2022 di mantenimento dello stesso costo orario per l'assistenza di base e per l'assistenza/manut. specialistica degli interventi e alle stesse condizioni contrattuali in corso nell'attuale contratto, confermando le modalità e le tempistiche di erogazione del servizio indicate nel Capitolato Speciale di appalto allegato alla RDO del contratto in corso;

Ritenuto di confermare l'affidamento del servizio di cui sopra anche per l'anno 2022 alle medesime condizioni economiche indicate nell'offerta prot. n. 2284 del 14/01/2022 della Ditta Sinac Informatica s.a.s.

di Villa Bartolomea (VR) per un ammontare di interventi orari corrispondenti ad un costo complessivo pari a Euro 4.950,00 + i.v.a. 22%;

Atteso che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice Identificativo del procedimento di selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto dall'art. 3 comma 2 della deliberazione del 10.2.2010 della stessa Autorità, C.I.G.: **Z1134D3768**;

Considerato altresì di aver verificato la regolarità contributiva della ditta attraverso il DURC regolare prot. INAIL\_29868110 in data 29/10/2021 Scadenza validità 26/02/2022;

Visti:

- il D. Lgs. 50/2016, recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";
- il D.P.R. 207/2010, recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 163/2006, per la parte non abrogata del D.Lgs. n. 50/2016;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabiliscono le competenze gestionali dei dirigenti.

Constatato, inoltre, che trattasi di una spesa di importo inferiore ai 5.000,00 euro e conseguentemente non trovano applicazione gli obblighi di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) di cui all'art.328, comma 1, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento, così come previsto dalla legge di stabilità per l'anno 2016 (comma 502 della Legge 28.12.2015, n. 208 in G.U. n. 302 del 30.12.2015), come modificato dalla legge di bilancio per l'anno 2019 (Legge 30.12.2018, n. 145 - G.U. n. 302 del 31-12-2018) ed avuto particolare riguardo al comma 130 ove si prevede : All'art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole :1000 euro, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 5.000 euro;

Richiamato il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, ove si prevede che, in relazione alla soglia di non applicabilità del Mepa e di altre piattaforme telematiche, chiarisce che la stessa non è interessata dall'applicazione dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs n. 50/2016, precisando pertanto che entro tale fascia (ora ricondotta a 5.000 euro) le amministrazioni pubbliche possono procedere agli acquisti senza necessità di fare ricorso agli strumenti informatici;

Atteso che:

in applicazione all'art. 36 comma 2 del D.Lgs 50/2016 per i lavori, servizi e forniture da eseguirsi in economia di importo inferiore a euro 40.000,00 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento;

in conformità a quanto disposto dall'art. 23-ter, comma 3, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito in Legge n. 114 dell'11 agosto 2014, i Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000,00 euro;

Dato atto che al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al "Patto di Integrità" approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 31 del 6 febbraio 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici;

Visto la deliberazione n. 25 del 16 febbraio 2021 di "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023" nonché la deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 2 febbraio 2021 "Approvazione del nuovo codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Legnago";

Visti gli artt. 35 e 40 del Regolamento di Contabilità, relativi all'assunzione degli impegni di spesa ed alla successiva liquidazione della relativa spesa;

Vista la deliberazione di G.C. n. 1 del 04.01.2022 –dichiarata immediatamente eseguibile - ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2022-2023-2024”;

#### DETERMINA

1. di autorizzare l'affidamento diretto del "**SERVIZIO DI ASSISTENZA SISTEMISTICA DI BASE ED AVANZATA SU HYPERVISOR, SERVER, FISICI, CLOUD E VIRTUALI, NAS ED APPARATI DI RETE** " per l'anno 2022 alla ditta Sinac Informatica s.a.s., con sede legale in 37049 - Villabartolomea (VR) in C.so Fraccaroli n. 37, P.IVA/Cod. Fisc. 02858660232, per un costo orario degli interventi come da offerta economica presentata, prot. n. 2284 del 14/01/2022 che prevede il mantenimento dello stesso costo orario per l'assistenza di base e per l'assistenza/manutenzione specialistica degli interventi e alle stesse condizioni contrattuali del contratto in scadenza;
2. di dare atto che il servizio in oggetto è indifferibile per la necessità di presidiare costantemente l'attività sistemistica di base e avanzata dei server e di tutti gli apparati di rete in oggetto indicati;
3. di dare atto che l'Amministrazione si riserva il diritto di opzione per affidare il servizio per un ulteriore anno e comunque fino all'importo massimo di 39.000 euro;
4. di procedere alla stipulazione del contratto con la ditta Sinac Informatica s.a.s., con sede legale in 37049 - Villabartolomea (VR) in C.so Fraccaroli n. 37, P.IVA/Cod. Fisc. 02858660232, mediante lettera commerciale inviata tramite P.E.C.;
5. di imputare la spesa complessiva di € 6.039,00 al Cap. 90.00.08 del P.e.g. 2021-2023, annualità 2022, dando atto che si tratta di una spesa ricorrente e obbligatoria, necessaria per presidiare costantemente l'attività sistemistica di base e avanzata dei server e di tutti gli apparati di rete in oggetto indicati e che l'obbligazione scade nel 2022;
6. di prendere atto che ai fini della tracciabilità finanziaria il codice C.I.G. di riferimento è il seguente: **Z1134D3768**;
7. di trasmettere copia della presente determinazione all'Ufficio di Segreteria, ai fini della pubblicazione all'Albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi;
8. di inserire la presente determinazione, integrata con gli estremi di pubblicazione all'albo pretorio, nella raccolta delle determinazioni di questo Ente;
9. di dare atto che il responsabile del procedimento dichiara che, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 241/90 s.m.i., dell'art. 6 del D.Lgs. 62/2013, del vigente Codice di Comportamento comunale e dell'implementazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza del Comune di Legnago, non sussiste alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale e di natura patrimoniale, con riguardo al presente provvedimento, del sottoscritto e del soggetto istruttore.

IL DIRIGENTE DEL 1° SETTORE  
Dott. Luigi De Ciuceis  
F.to Digitalmente

